



***L'infermiere e la Libera
Professione***

***OPUSCOLO
INFORMATIVO***

A cura della Commissione Libera Professione

La libera professione e il lavoro autonomo: sintetici richiami giuridici

La libera professione si distingue dal lavoro autonomo in quanto si esplicita attraverso prestazioni tipicamente intellettuali e tecniche.

L'autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente si esplicano in un contesto di vera libertà di manifestazione della personalità professionale.

Nella prestazione "intellettuale" prevalgono i modelli cognitivi e culturali propri del gruppo professionale rispetto al lavoro manuale.

Nella libera professione intellettuale il professionista, attraverso l'incarico professionale o contratto d'opera, assume la piena responsabilità per le scelte e le modalità utilizzate nell'esecuzione della prestazione

L'incarico professionale è regolato dal codice civile (art 2231) con il fine di tutelare le cosiddette attività protette che sono tipiche di professionisti che effettuano prestazioni esclusive.

Per tali professionisti, il legislatore ha previsto l'iscrizione in uno specifico albo professionale.

L'articolo 2231 del codice civile dispone " quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione".

A corollario di quanto esplicitato nell'art. 2231 del c.c. si richiama all'art. 348 del codice penale che recita:

chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato (c.c art 2229) è punito con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 "

a conclusione di questo sintetico quadro di riferimento ,si sottolinea che un ulteriore elemento che caratterizza la prestazione del professionista è il carattere strettamente personale della prestazione stessa.

L'incarico infatti, viene affidato dal cliente in base ad un rapporto di fiducia nei confronti del professionista.

Per esplicita previsione normativa la libera professione resta esclusa dalla sfera delle attività imprenditoriali.

1. **APERTURA PARTITA I.V.A.:** acquisto modello nelle librerie contabili, consegna all'Ufficio delle Entrate (Uffici Statali) Largo Belotti Bergamo.
Costo effettivo dell'operazione **nullo**.
Codice apertura Partita I.V.A. per Infermiere: **869029**;
2. **ISCRIZIONE ALL'ENPAPI:** invio della domanda di iscrizione (entro 60 gg dalla sussistenza dei requisiti richiesti) a mezzo raccomandata a/r.
Il contributo obbligatorio annuo è pari al **10%** del reddito professionale netto di lavoro autonomo, in ogni caso il contributo annuo minimo è di € 500,00, con delle riduzioni proporzionate ai mesi di attività;
3. **ACCENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHIO PROFESSIONALE;**
(CONSIGLIATA)
4. **CONSEGNA DOCUMENTAZIONE AL COLLEGIO IPASVI:** scheda anagrafica debitamente compilata con allegata copia del modello di apertura partita IVA., utile anche per l'inserimento nell'elenco dei Liberi Professionisti;
5. **NUMERO TELEFONICO ENPAPI:** 199199027;
6. **NUMERO TELEFONICO PER CONSULENZA LIBERO PROFESSIONISTA**

Tramite il Collegio sarà possibile usufruire della consulenza commerciale di un infermiere libero professionista, aggiornato su tutto ciò che riguarda la Libera Professione **tel.345.3709795** il martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00

MODULISTICA DA CONSEGNARE

1. Scheda d'iscrizione all'ENPAPI con relative istruzioni per la compilazione;
2. Scheda anagrafica; allegata
3. Tariffario aggiornato 2009

Profilo professionale dell'Infermiere

Art. 1

1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa.

Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

3. L'infermiere:

- a. partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
 - b. identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
 - c. pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
 - d. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;
 - e. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
 - f. per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
 - g. svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero - professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post - base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
- a. sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
 - b. pediatria: infermiere pediatrico;
 - c. salute mentale - psichiatria: infermiere psichiatrico;
 - d. geriatria: infermiere geriatrico;
 - e. area critica: infermiere di area critica.

6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

Art. 2

1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 3

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Norme di comportamento per l'esercizio autonomo della professione di Infermiere

TITOLO I - Principi generali

Art.1 L'infermiere svolge una professione al servizio della salute del singolo e della collettività. E' chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte professionali sempre nuove per favorire, integrando con tutto il personale sanitario, l'aumento di livello di salute nel Paese.

L'attività dell'infermiere, nella sua dimensione umana, sociale e professionale, potrà essere meglio interpretata e vissuta se costantemente ispirata ad alcune precise norme comuni.

Art.2 Ai sensi del DM 739/94 la figura dell'infermiere libero professionista comprende le qualifiche di Infermiere Professionale, Assistente Sanitario e Vigilatrici d'infanzia.

Ogni singolo professionista opererà con i limiti o le estensioni della sua qualifica professionale.

Art.3 L'infermiere esercita la libera professione previa iscrizione all'albo dei Collegio IPASVI della provincia dove ha la residenza anagrafica.

Art.4 L'Infermiere esercita la libera professione con coscienza, obiettività, competenza nel rispetto dell'etica professionale, libero da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici.

Respinge ogni influenza estranea alla propria attività. Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica e classe sociale.

Art.5 La fiducia è alla base dei rapporti professionali dell'infermiere libero professionista; egli agisce con correttezza, lealtà, sincerità e rispetta l'obbligo della riservatezza.

Art.6 L'infermiere libero professionista non rinuncia in nessun caso alla sua libertà ed indipendenza professionale.

Art.7 L'infermiere libero professionista si impegna a mantenersi continuamente aggiornato.

Art.8 Il comportamento dell'infermiere libero professionista è consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

Egli pertanto si astiene da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione, al Collegio cui appartiene ed agli altri colleghi.

Art.9 L'infermiere libero professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o altri.

Art.10 L'infermiere libero professionista rispetta le tariffe professionali e le altre norme in materia di compensi.

Art.11 Un infermiere iscritto al Collegio IPASVI effettua prestazioni infermieristiche gratuite esclusivamente in situazioni occasionali e non ripetute affinché ciò non comporti concorrenza sleale nei confronti di colleghi.

Forme di volontariato gratuito nell'esercizio dell'attività infermieristica potranno essere svolte solo previa autorizzazione del Collegio provinciale.

Art.12 L'infermiere libero professionista in forma individuale o associata attua la pubblicità diretta o indiretta al proprio nome e alla propria attività nelle forme consentite dalla legge e dai regolamenti.

Art.13 L'infermiere libero professionista non diffonde avvisi pubblicitari e non usa titoli accademici o professionali non attinenti all'oggetto della professione.

Titoli di Infermiere Professionale, Assistente Sanitario e Vigilatrica d'infanzia devono essere indicati per intero.

Art.14 L'infermiere dipendente pubblico o privato può esercitare la libera professione nel rispetto del pre-sente regolamento se tale esercizio è premesso dal contratto collettivo di lavoro e espressamente autoriz-zato dal datore di lavoro.

Art.15 L'infermiere libero professionista deve denunciare al Collegio provinciale ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

TITOLO II - Rapporti con i clienti

Art.16 Un infermiere libero professionista informa tempestivamente il cliente dei l'accettazione dell'incarico.

L'infermiere libero professionista si adopera, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisarne li-miti e contenuti.

Art.17 Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità l'infermiere libero professionista accetta l'in-carico solo se ritiene di possedere la specifica capacità necessaria per l'assolvimento del compito assisten-ziale o se il cliente consente la collaborazione di colleghi con specifica capacità.

Art.18 L'infermiere libero professionista non deve accettare l'incarico se altri impegni professionali o perso-nali gli impediscano di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all'importanza, comples-sità, difficoltà e urgenza dell'incarico stesso.

Art.19 L'infermiere libero professionista all'accettazione dell'incarico illustra al cliente con chiarezza gli ele-menti essenziali e le eventuali difficoltà connesse al relativo piano di assistenza infermieristica e/o piano di lavoro.

Art.20 L'infermiere libero professionista antepone gli interessi del cliente a quelli personali. L'applicazione di tale principio non può tuttavia, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del pro-fessionista e limitare il diritto al suo compenso.

Art.21 L'infermiere libero professionista garantisce la completa esecuzione dell'incarico di assistenza infer-mieristica affidatogli.

Art.22 L'infermiere libero professionista, nel caso di sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà delle prestazioni, informa il cliente e chiede, a seconda dei casi, di essere affiancato o sostituito da altro pro-fessionista.

Art.23 L'infermiere libero professionista può recedere dall'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.

Art.24 L'infermiere libero professionista ha la discrezionalità di interrompere l'incarico In caso che la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano lo svolgimento con correttezza e dignità.

Art.25 Nel caso di recesso dall'incarico l'infermiere libero professionista avverte comunque tempestiva-mente il cliente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. In ogni caso il re-cesso deve avvenire in modo da non arrecare pregiudizio al cliente.

Art.26 L'infermiere libero professionista mantiene la riservatezza in relazione alle notizie apprese nell'e-sercizio della professione che riguardano il cliente o coloro che sono a lui legati da vincoli familiari.

Art.27 L'infermiere libero professionista si pone in condizioni di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione anche stipulando, ove necessario un'adeguata polizza di assicurazione.

TITOLO III - Rapporti con i colleghi

Art.28 L'infermiere libero professionista è corretto, cortese e cordiale con i colleghi ed evita comportamenti suscettibili di ingenerare concorrenza sleale.

Art.29 L'infermiere libero professionista non esprime giudizi che possano nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per l'espletamento di incarichi professionali.

Art.30 Un infermiere libero professionista non divulga informazioni riservate ricevute, occasionalmente, da un collega.

Art.31 Gli infermieri liberi professionisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciproca assistenza.

Art.32 L'infermiere libero professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, osserva procedure e formalità corrette e si comporta con lealtà.

Prima di accettare l'incarico l'infermiere libero professionista:

- si accerta che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
- si accerta che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per motivi lesivi della dignità e del decoro della professione;
- invita il cliente a onorare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.

Art.33 L'infermiere libero professionista che venga sostituito da altro collega presta al subentrante piena collaborazione e si adopera affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Art.34 In caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di un infermiere libero professionista il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dell'incarico assistenziale con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche personali e organizzative.

Art.35 Se il cliente chiede all'infermiere libero professionista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato deve contattare il collega per concordare le modalità di espletamento dell'incarico.

Art.36 Gli infermieri liberi professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti.

Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire il piano di assistenza infermieristica e/o piano di lavoro.

Art.37 L'infermiere libero professionista, che constata nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, dopo essersi confrontato con lo stesso, informa il Collegio provinciale.

Art.38 Nello svolgimento del comune incarico ogni infermiere libero professionista evita, di regola, di stabilire con il cliente rapporti preferenziali o interventi assistenziali senza preventiva intesa con i colleghi.

In ogni caso, si astiene da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.

TITOLO IV - Altri rapporti

Art. 39 Un infermiere libero professionista mantiene nei rapporti con i propri collaboratori indipendenza morale ed economica.

In particolare l'infermiere libero professionista non fruisce della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non distoglie con mezzi scorretti i collaboratori altrui.

Art.40 L'infermiere libero professionista vigila affinché i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad osservare.

Art.41 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l'infermiere libero professionista rispetta l'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed il divieto di pubblicità al proprio nome.

Art.42 L'infermiere libero professionista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri Albi professionali, si attiene al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

Art.43 E' vietato all'infermiere libero professionista favorire chi esercita abusivamente un'attività professionale.

Gli è altresì vietata l'intermediazione dietro corrispettivo per procacciare clienti a sé o ad altri.

Art.44 L'Infermiere libero professionista non esercita attività incompatibili con la dignità professionale.

Art.45 L'esercizio della libera professione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali, anche di piccole dimensioni, in nome proprio o in nome altrui. Tale incompatibilità ricorre espressamente con le figure di socio illimitatamente responsabile, institore o preposto, amministratore unico o delegato di società di capitali.

TITOLO V – Esercizio in forma individuale.

Art.46 L'Infermiere esercita la libera professione nel pieno rispetto delle norme del Codice Civile, delle norme fiscali e delle norme previdenziali.

La libera professione si sostanzia in un esercizio continuativo e in quanto tale non può esplicarsi in forma di:

- attività occasionale;
- collaborazioni coordinate e continuative.

Art.47 L'infermiere notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l'inizio dell'attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:

- scheda anagrafica aggiornata;
- copia certificato di attribuzione partita Iva
- recapito professionale ed indicazione dell'eventuale ambulatorio;

Ogni variazione dei riferimenti professionali, come l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.

Art.48 Eguale comunicazione prevista dall'articolo 47 deve essere effettuata al Collegio IPASVI della provincia in cui l'infermiere libero professionista eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.

TITOLO VI – Costituzione di studi associati.

Art.49 L'esercizio della libera professione in forma associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali e in conformità a quanto previsto nella legge 1815/39.

La denominazione dello studio associato deve rispettare quanto previsto nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia e nella indicazione delle forme associative dovrà essere utilizzato il termine "studio associato".

Art.50 Lo studio associato può essere costituito esclusivamente da:

- liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI;
- da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
- dai liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie purché sia rispettato il criterio della integrabilità.

Restano esclusi dalla partecipazione agli studi associati quei laboratori la cui autonomia professionale non è legislativamente riconosciuta.

Art.51 Lo studio associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata. Nell'atto costitutivo devono comparire:

- i nomi degli associati;
- la denominazione dello studio associato;
- la sede e la durata;
- le norme per il recesso o l'esclusione degli associati;
- i criteri di ripartizione degli utili;
- le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio.

Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili o alla gestione associativa e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.

Art.52 Lo studio associato notifica al Collegio provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:

- copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto;
- copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita IVA;
- elenco degli associati con indicazione della qualifica professionale e degli estremi di iscrizione negli Albi professionali già esistenti.

Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco dei soci, nonché l'eventuale cessa-zione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.

Art.53 Eguale comunicazione prevista dall'articolo 52 deve essere effettuata al Collegio IPASVI della pro-vincia in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.

Art.54 Qualora il numero degli associati sia superiore a 8 (otto) l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'individuazione di un organo di amministrazione cui delegare parte dei compiti di gestione dello studio associato. L'atto costitutivo e lo statuto determinano:

- il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- i compiti di gestione e amministrazione delegati all'organo amministrativo e quelli riservati all'Assemblea degli associati;
- la durata in carica e le modalità di nomina dell'organo amministrativo;
- le modalità di convocazione dell'Assemblea degli associati;
- le modalità di ripartizione degli utili.

Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco dei soci, nonché l'eventuale cessa-zione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale e accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

Art.55 Lo studio associato può essere costituito fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) province.

In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati.

Qualora esista un organo di amministrazione esso deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale interessato.

TITOLO VII - Cooperative sociali

Art.56 Un infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le cooperative sociali regolarmente costituite ai sensi della legge 381/91 e del presente regolamento.

La cooperativa sociale può essere costituita esclusivamente:

-da liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI;

-da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;

-dai liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie purché sia rispettato il criterio della integrabilità.

Il Collegio provinciale potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, accettare la presenza di soci lavoratori diversi dalle figure elencate sopra per l'espletamento di attività di natura non sanitaria. Tale presenza non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio dell'attività infermieristica.

Art.57 La cooperativa sociale notifica al Collegio provinciale almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica:

- l'atto costitutivo e lo statuto;

- copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita Iva;

- l'elenco dei soci infermieri;

- l'elenco degli altri soci;

- il nominativo degli infermieri responsabili per l'area infermieristica.

Art.58 Eguale comunicazione prevista dall'articolo 57 deve essere effettuata al Collegio IPASVI della provincia in cui la cooperativa sociale eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.

Art.59 La cooperativa sociale può esercitare attività infermieristica esclusivamente attraverso soci iscritti al Collegio IPASVI. Nel consiglio di amministrazione della cooperativa sociale dovrà essere presente almeno un iscritto al Collegio IPASVI che assumerà il compito di responsabile dell'attività infermieristica e di referente nel confronto del Collegio provinciale. Le cooperative sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni regolamentari e legislative previste per gli studi associati richiedendo il nulla osta al Collegio per ogni forma di pubblicità diretta o indiretta. Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco dei soci, nonché l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

Art.60 La cooperativa sociale può essere costituita fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) province. In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 57, 58 e 59 vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati. Nel caso di cooperativa sociale operante in più di una provincia il Consiglio di amministrazione deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale IPASVI interessato.

TITOLO VIII - Norme anti-trust

Art.61 In ogni caso nessuna forma associata potrà riunire un numero di liberi professionisti tale da determinare situazioni di alterazione del principio della libera concorrenza.

E' compito di ogni singolo Collegio provinciale determinare i limiti dimensionali in funzione del numero degli infermieri esercenti la libera professione. Per quanto riguarda il Collegio di Bergamo tale limite è fissato in n. 20 associati salvo deroghe da valutarsi caso per caso.

A seguito di notifica da parte del Collegio del limite dello studio associato o la cooperativa sociale dovrà cessare ogni nuova adesione che potrà riprendere solo previo adeguamento al limite massimo.

Art.62 In ogni caso l'applicazione delle tariffe professionali non dovrà comportare cartelli tariffari o accordi collusivi tali da creare situazioni di lesione della libera concorrenza.

Art.63 In nessun caso infermieri esercenti in forma individuale o in forma associata potranno assumere incarichi professionali in misura superiore alla capacità dimensionale esistente all'atto dell'assunzione dell'incarico.

TITOLO IX - Norme finali

Art.64 Le presenti norme costituiscono impegno di comportamento al cui rispetto ed osservanza sono tenuti tutti gli infermieri liberi professionisti e, per quanto a loro compete, tutti gli iscritti ai Collegi provinciali IPASVI.

Art.65 Ogni Collegio provinciale provvede alla redazione e alla pubblicazione dell'elenco degli infermieri esercenti la libera professione in forma individuale ed associata.

Art.66 L'inosservanza delle presenti norme di comportamento costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi degli articoli 38 e seguenti DPR 5 aprile 1950, n. 224.

LA FATTURA

La fattura è un documento commerciale obbligatorio, redatto dal prestatore d'opera per attestare l'esecuzione da parte sua della prestazione d'opera effettuata e per comunicare al committente l'importo da lui dovuto per i servizi che sono stati effettuati.

Obbligatorietà della fattura

L'art. 2214 del Codice Civile afferma che l'imprenditore deve conservare per ciascun affare “ gli originali delle fatture ricevute, nonché le copie delle fatture spedite.”

La legge fiscale dà un ruolo importante alla fattura sia ai fini dell'IVA che a quelli delle imposte sul reddito perché le fatture emesse sono la documentazione dei ricavi dell'impresa.”

A norma del decreto IVA la fattura deve essere emessa per le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.

Funzioni della fattura

1. Informa il committente che la prestazione è stata eseguita.
2. Richiama tutte le condizioni del contratto circa la quantità e la qualità dei servizi forniti.
3. Precisa l'onorario e gli oneri riguardanti gli addebiti accessori a norma di legge, indicando l'importo totale dovuto dal committente.
4. Documenta l'operazione secondo le indicazioni della legge civile, che prescrive la redazione del documento, la sua conservazione e l'eventuale esibizione al giudice in caso di controversia.
5. Documenta l'operazione ai fini fiscali, perché concorre sia al calcolo delle imposte indirette che di quelle dirette: (l'importo complessivo fatturato nell'anno determina il volume d'affari e di conseguenza il reddito sul quale dovranno essere pagate le imposte

Numerazione delle fatture

Le fatture emesse devono essere datate e numerate in ordine progressivo.

Emissione delle fatture

La fattura deve essere redatta in due esemplari dal soggetto che presta il servizio. Una delle copie deve essere consegnata o spedita, anche tramite fax, al committente, mentre l'altra viene conservata. La fattura si considera emessa quando viene consegnata o spedita alla controparte, anche tramite mezzi informatici.

Obbligo di richiesta della fattura

I committenti che richiedono al prestatore d'opera intellettuale la fornitura di servizi sono obbligati a chiedere la fattura.

Fatturazione

Parte descrittiva

La fattura deve contenere:

- La data in cui il documento è stato emesso.
- Il numero progressivo della fattura, iniziando da 1 per ogni nuovo anno solare.

Dati significativi dell'emittente:

- nome della ditta
- ragione sociale,,
- indirizzo completo di n. di tel. e fax,
- n. assegnato dall'Ufficio del registro delle imprese,
- codice fiscale assegnato dall'anagrafe tributaria,
- n. di partita IVA.

Dati significativi del committente:

- nome della ditta,
- ragione sociale o il nome e cognome,
- indirizzo completo di n. di tel. e fax,
- eventuale n. assegnato dall' Ufficio del registro delle imprese,
- codice fiscale assegnato dall'anagrafe tributaria,
- eventuale n. di partita IVA.

Parte tabellare: corpo della fattura.

- L'importo imponibile lordo dell'onorario al quale si somma il 2% per l'ENPAPI calcolato sull'imponibile;
- la detrazione della Ritenuta d'Acconto pari al 20% calcolata sull'imponibile;
- le prestazioni di assistenza infermieristica dirette alla persona sono esenti da IVA. Per tutte le altre attività quali consulenze, attività di coordinamento, ecc., l'importo dell'IVA al 20%;
- il totale fattura che costituisce il debito complessivo del committente.

Presentazione senza IVA a privato

Mario Bianchi infermiere
Via Sole 10
24100 Bergamo
codice fiscale BCHMRA68G44K514Q
Partita iva 0123456789

Egregio Sig. Mario Rossi
Via Londra 70

00100 Roma
codice fiscale RSSMRA75D65H501E

Fattura n°1 del 1 gennaio 2006

Compensi per assistenza infermieristica professionale (*) euro 150,00

Contributo previdenziale (2% su euro 150,00) euro 3,00

Netto a pagare euro **153,00**

*(esente iva art.10 n.18 dpr 633/72)

condizione di pagamento:

bonifico banca presso _____ IBAN _____

Presentazione senza IVA a società

Mario Bianchi-infermiere
Via Sole 10
24100 Bergamo
codice fiscale BCHMRA68G44K514Q
Partita IVA 0123456789

Spett.le Nolidir
Via Roma 70
24100 Bergamo
P. IVA 0015269452

Fattura n°1 del 1 gennaio 2006

Compensi per assistenza infermieristica professionale (*) euro 150,00

Contributo previdenziale (2% su euro 150,00) euro 3,00

Ritenuta

Ritenuta d'acconto (20% su euro 150) euro 30,00

Netto a pagare euro 123,00

*(esente iva art.10 n.18 dpr 633/72)

condizione di pagamento:

bonifico banca presso _____IBAN_____

Presentazione con IVA a società

Mario Bianchi-infermiere
Via Sole 10
24100 Bergamo
codice fiscale BCHMRA68G44K514Q
Partita iva 0123456789

Spett.le Nolidir
Via Roma 70
24100 Bergamo
P.iva 0015269452

Fattura n°1 del 1 gennaio 2006

| | |
|--|-------------|
| Compensi per partecipazione seminario | euro 150,00 |
| Contributo previdenziale (2% su euro 150,00) | euro 3,00 |
| Totale imponibile iva | euro 153,00 |
| Iva (iva 20% su euro 153,00) | euro 30,60 |

| | |
|---|--------------------|
| Totale fattura | euro 183,60 |
| Ritenuta d'acconto (20% su euro 150,00) | euro 30,00 |
| Netto a pagare | euro 153,60 |

condizione di pagamento:

bonifico banca presso _____IBAN_____

Scheda Anagrafica

per la libera professione

in forma singola

NOME: _____

COGNOME: _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

VIA: _____ CITTA' _____ CAP _____

TEL: _____

SITUAZIONE PROFESSIONALE: Infermiere
 Assistente Sanitario
 Vigilatrice d'Infanzia.

ISCRITTO DAL _____ N. TESSERA _____

In qualche occasione i cittadini si rivolgono al Collegio per avere informazioni relative ad infermieri che prestano assistenza a domicilio: in questo caso possiamo segnalare il suo recapito?

SI

NO

PARTITA IVA N. _____ DATA INIZIO ATTIVITA' _____

Si ricorda che ogni variazione dei riferimenti professionali, come l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio entro 30 gg. (Art. 47 Comma 2 Regolamento sulla libera professione). Ai sensi del D.lgs. 196/2003 le informazioni fornite potranno essere utilizzate per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via mail, fax, mezzo posta) dell'elenco dei Liberi Professionisti iscritti nell'Albo del Collegio di Bergamo. L'elenco potrà essere fornito ad Enti o Cittadini che ne facciano formale richiesta scritta e verrà pubblicato sul sito Internet del Collegio IPASVI di Bergamo.

Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento: Collegio IPASVI Bg – Via Borgo Palazzo, 81 24125

Firma per accettazione

DATA

Scheda Anagrafica

per la libera professione

cooperativa sociale

DENOMINAZIONE: _____

SEDE: _____

TEL: _____

REFERENTE: _____

ISCRITTO DAL _____ N. TESSERA _____

In qualche occasione i cittadini si rivolgono al Collegio per avere informazioni relative ad infermieri che prestano assistenza a domicilio: ci autorizza a fornire il suo nominativo?

SI, autorizzo.

NO, non autorizzo.

DATA _____

FIRMA _____

Si ricorda che ogni variazione dei riferimenti professionali, come l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio entro 30 gg. (Art. 47 Comma 2 Regolamento sulla libera professione). Ai sensi del D.lgs. 196/2003 le informazioni fornite potranno essere utilizzate per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via mail, fax, mezzo posta) dell'elenco dei Liberi Professionisti iscritti nell'Albo del Collegio di Bergamo. L'elenco potrà essere fornito ad Enti o Cittadini che ne facciano formale richiesta scritta e verrà pubblicato sul sito Internet del Collegio IPASVI di Bergamo.

Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento: Collegio IPASVI Bg – Via Borgo Palazzo, 81 24125

Firma per accettazione

DATA

Scheda Anagrafica

per la libera professione

studio associato

DENOMINAZIONE: _____

SEDE: _____

TEL: _____

In qualche occasione i cittadini si rivolgono al Collegio per avere informazioni relative ad infermieri che prestano assistenza a domicilio: ci autorizza a fornire il suo nominativo ?

SI, autorizzo.

NO, non autorizzo.

PARTITA IVA N. _____

INIZIO ATTIVITA' _____

DATA _____

FIRMA _____

Si ricorda che ogni variazione dei riferimenti professionali, come l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio entro 30 gg. (Art. 47 Comma 2 Regolamento sulla libera professione). Ai sensi del D.lgs. 196/2003 le informazioni fornite potranno essere utilizzate per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (via mail, fax, mezzo posta) dell'elenco dei Liberi Professionisti iscritti nell'Albo del Collegio di Bergamo. L'elenco potrà essere fornito ad Enti o Cittadini che ne facciano formale richiesta scritta e verrà pubblicato sul sito Internet del Collegio IPASVI di Bergamo.

Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento: Collegio IPASVI Bg – Via Borgo Palazzo, 81 24125

Firma per accettazione

DATA

COMPATIBILITA' E INCOMPATIBILITA' LAVORATIVA

Tematiche come compatibilità e incompatibilità sono di particolare interesse per il lettore poiché negli ultimi anni è molto cresciuta l'attenzione da parte degli enti pubblici al controllo del rispetto dei requisiti normativi per i dipendenti.

Frequentemente ci viene chiesto se l'infermiere dipendente può svolgere attività libero professionale individuale o in forma associata. Analizziamo quindi le varie normative in funzione al tipo di datore di lavoro.

INFERMIERE DIPENDENTE DA UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO

Evoluzione normativa:

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il pubblico dipendente che intenda svolgere attività libero professionale ha l'obbligo di instaurare con l'amministrazione di appartenenza un rapporto di lavoro a tempo parziale, che preveda la riduzione del numero di ore pari alla metà di quelle ordinarie (part-time). Il comma 57 dell'art. 1 della Legge 662/1996¹ stabilisce che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli professionali a eccezione delle qualifiche dirigenziali. Il dipendente può chiedere la trasformazione dell'orario di lavoro ai sensi del comma 58 dell'art. 1 della legge 662/1996 in qualsiasi momento dell'anno, mediante lettera scritta, specificando le modalità temporali di svolgimento dell'attività presso l'ente di appartenenza nonché l'attività di lavoro autonomo che intende svolgere privatamente.

La domanda è accolta se entro sessanta giorni dalla sua presentazione l'amministrazione non si è pronunciata (silenzio-assenso). L'amministrazione può negare la richiesta di part-time con un provvedimento motivato di diniego nel caso di conflitto di interessi (ovvero se il dipendente intende svolgere attività autonoma o subordinata presso strutture concorrenziali o altre amministrazioni pubbliche)².

La legge 140/1997 integra il comma 58 dell'art. 1 della legge 662/1996 con il comma 58-bis:

Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, a indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

¹ Art. 1, comma 57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

² Art. 1, comma 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti,

in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell' amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l' attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un' amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all' amministrazione nella quale presta servizio, l' eventuale successivo inizio o la lavorazione dell' attività lavorativa.

Il dipendente pubblico quindi può svolgere due attività lavorative, ma non può svolgerle presso due pubbliche amministrazioni. L' ente di appartenenza deve essere messo a conoscenza dell' attività secondaria che il dipendente andrà a svolgere e ha inoltre il dovere di controllare il dipendente sul conflitto di interessi. Con il successivo D.Lgs. 80/1998 che va a modificare l' art. 58 del decreto 29/1993 si definisce che un dipendente pubblico a tempo pieno o parziale, con orario superiore al 50% di quello contrattuale, non può svolgere incarichi che non siano stati preventivamente autorizzati dall' amministrazione di appartenenza. L' evoluzione normativa termina a oggi con il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 "Norme generali sull' ordinamento del lavoro dipendente della Amministrazioni pubbliche". Questa normativa definisce in sintesi:

- La possibilità per il dipendente pubblico a tempo parziale, con orario pari o inferiore al 50% di quello contrattuale, di esercitare una seconda attività retribuita;
- La possibilità per il dipendente non a tempo pieno o con orario superiore al 50% di quello contrattuale di svolgere incarichi retribuiti da attività secondaria solo se previamente autorizzato dall' amministrazione di appartenenza, sia che tale attività lavorativa debba essere prestata a favore di altre amministrazioni pubbliche sia che debba essere prestata a favore di società o persone fisiche. La seconda attività autorizzata non deve essere contrattualizzata con un rapporto di lavoro dipendente;
- L' autorizzazione allo svolgimento della seconda attività può essere fatta dal lavoratore dipendente all' ente di appartenenza o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l' incarico all' interessato;
- Gli enti pubblici o soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti anche occasionali a dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell' amministrazione di appartenenza. In caso di inadempienza è prevista una sanzione come definito nel comma 7 : "In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell' erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell' entrata del bilancio dell' amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato a incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".
- Nel comma 6 vengono definiti gli incarichi esclusi dal regime autorizzatorio che può assumere un dipendente pubblico non in part-time pari o sotto al 50%

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80

"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 65
(*Rettifiche G.U. n. 90 del 18 aprile 1998 e n. 117 del 22 maggio 1998*)

Art. 26.

1. Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"6. I commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza

15

deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della

richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi."

decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165

Articolo 53

Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli

incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

INFERMIERE DIPENDENTE DA UN DATORE DI LAVORO PRIVATO

A differenza dell'infermiere dipendente da struttura pubblica, l'infermiere dipendente da un datore di lavoro privato deve far riferimento a due sole normative: il Codice Civile e il contratto di lavoro.

Art. 2105. obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio.

Il dipendente privato può svolgere una seconda attività non torrenziale con quella primaria. Il contratto di lavoro tra il dipendente la struttura privata può includere delle norme che possono permettere l'attività secondaria o negarla esplicitamente. In mancanza di norme nell'accordo contrattuale, il datore che intenda sanzionare il dipendente che ha esercitato una seconda attività dovrà dimostrare che l'attività concorrenziale e continuativa del dipendente in questione gli ha causato un danno immediato patrimoniale.

DOMANDE PIU' FREQUENTI

1. L'ISCRIZIONE AD ENPAPI E' OBBLIGATORIA?

Sì, è obbligatoria per tutti gli infermieri iscritti nei Collegi Provinciali IPASVI che esercitano la loro attività in forma Libero Professionale (L.P.).
L'iscrizione deve avvenire entro 60 giorni dall'inizio dell'attività Libero Professionale.
L'iscrizione è facoltativa solo per gli iscritti che abbiano raggiunto i 65 anni d'età.

2. SE UN INFERMIERE E' STATO ISCRITTO ALL'ENPAPI PER POCHI MESI, DEVE COMUNQUE DICHIARARE I PROPRI DATI REDDITUALI?

Sì, tutti coloro che sono stati iscritti all'Ente nel corso di un anno, anche se per un breve periodo e poi cancellati, hanno l'obbligo di comunicare i dati reddituali percepiti per l'anno in corso e di versare i relativi contributi. Il Regolamento di Previdenza prevede che la contribuzione complessivamente dovuta sia calcolata in percentuale (contributo soggettivo pari al 10%, contributo integrativo pari al 2% del volume di affari prodotto) rispetto ai dati reddituali che devono essere comunicati.

3. SE UN INFERMIERE DI 65 ANNI ISCRITTO ALL'ENTE PRESENTA ISTANZA DI CANCELLAZIONE MA CONTINUA A LAVORARE COME LIBERO PROFESSIONISTA, E' COMUNQUE TENUTO AL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO?

Gli iscritti ENPAPI hanno la facoltà, al compimento del 65° anno d'età, di richiedere la cancellazione dall'Ente. Gli stessi, qualora decidano di proseguire la L.P., sono tenuti al versamento del solo contributo integrativo nella misura prevista dal Regolamento di Previdenza. Sono esclusi, nel contempo, dall'applicazione delle disposizioni previste sulla contribuzione minima.

4. QUALI SONO I REQUISITI PER RICHIEDERE LA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESSO ENPAPI?

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue nel momento in cui si verificano, alternativamente, le seguenti condizioni:

- siano stati versati 5 anni di contribuzione effettiva e sia stato compiuto il 65° anno d'età;
- siano stati versati almeno 40 anni di contribuzione effettiva, purchè siano stati compiuti 57 anni d'età.

5. IN QUALI CASI SI PUO' OTTENERE LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO?

Le ipotesi in cui è possibile usufruire di tale agevolazione sono:

- prima iscrizione all'Ente in età inferiore ai 26 anni;
- contestuale svolgimento di attività di lavoro dipendente;
- inattività professionale protratta per almeno 6 mesi consecutivi.

Il contributo soggettivo può essere ridotto del 50% al compimento del 65° anno d'età.

6. QUALI SONO LE NUOVE MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AD ENPAPI DA PARTE DEGLI ISCRITTI?

L'assicurato deve versare nel corso dell'anno solare:

cinque rate di pari importo, costituite dai contribuenti minimi per l'anno in corso e da un anticipo, pari al 90%, del saldo per l'anno precedente.

Gli assicurati possono:

- versare i cinque bollettini M.AV. ciascuno entro il 10 febbraio, il 10 aprile, il 10 giugno, il 10 agosto e il 10 ottobre;

- versare un unico bollettino M.AV. in cui è riportato l'importo complessivamente dovuto nelle prime cinque rate, entro il 10 ottobre;

un'ultima rata, da versare entro il 10 dicembre di ciascun anno, pari al conguaglio tra quanto versato nelle prime cinque rate (pari al 90% del saldo per l'anno precedente) e quanto dovuto complessivamente, a titolo di contributo soggettivo ed integrativo, sulla base della dichiarazione dei redditi netti professionali e dei volumi di affari.

7. QUALE E' IL NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NETTI PROFESSIONALI E DEI VOLUMI DI AFFARI ?

Per permettere il calcolo dell'importo dovuto nella sesta ed ultima rata, tale comunicazione è anticipata al 10 settembre di ciascun anno.

8. L'INFERMIERE L.P. DEVE STIPULARE UN CONTRATTO SCRITTO CON IL CLIENTE?

E' consigliabile che l'infermiere, quando riceve un incarico da un paziente/cliente, rediga un contratto scritto che tuteli sia lui che il paziente circa eventuali ricorsi che potrebbero verificarsi.

Un contratto può anche essere verbale, ma in caso di sinistro e di eventuale ricorso del cliente, la mancanza di uno scritto può mettere in dubbio l'esistenza della prestazione e la data certa di fronte a terzi.

9. LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE: QUALI SONO I RIFERIMENTI RELATIVI ALLA RESPONSABILITA' DEONTOLOGICA NELLA L.P.?

Nell'esercizio dell'attività professionale l'infermiere deve rispettare le norme deontologiche definite nel "CODICE DEONTOLOGICO" degli infermieri e nelle "LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI" specificatamente per i liberi professionisti, strumenti entrambi approvati nel 1999.

Il Collegio vigila sull'osservanza di tali norme comportamentali fissate a tutela della professione e della collettività.

Le sanzioni, in caso di violazione delle sopra citate norme, vanno dal richiamo alla sospensione, alla cancellazione dall'Albo.

11. E' POSSIBILE PER UN INFERMIERE L.P UTILIZZARE INTERNET COME FORMA DI PUBBLICITA'?

Allo stato dell'arte, in assenza di norme specifiche, la pubblicità sanitaria attraverso INTERNET deve essere realizzata sempre nel rispetto dei principi generali in tema di pubblicità "PALESE, VERITIERA E CORRETTA" e nel rispetto delle norme relative alla indipendenza, dignità, onore professionale, segreto professionale, lealtà verso i clienti e i colleghi, principi cardine dell'esercizio di una professione intellettuale.

12.COME DEVE ESSERE REDATTO UN CONTRATTO LAVORATIVO DA LIBERO PROFESSIONISTA?

La contrattualizzazione del rapporto professionista-cliente

1. Sempre scritta
2. Deve contenere
 - L'identificazione della parti (denominazione e ragione sociale, sede legale, p.iva , rappresentante legale)
 - L'oggetto del contratto (chi si impegna a fare cosa) indicato con precisione (sede, orari, ...)
 - La durata del contratto
 - L'entità del compenso e la modalità di determinazione (a progetto, ad accesso, a prestazione, a ore)
 - Le modalità e i termini del versamento degli onorari e le eventuali penali
 - Le modalità e i termini per il rinnovo o la disdetta (enti pubblici solo per esplicita deliberazione, soggetti privati rinnovo automatico)
 - Modalità di composizione delle controversie (foro competente, collegio arbitrale: composizione e nomine)
 - Competenza delle spese di registrazione



Emesso da: *Federazione Nazionale Collegi IPASVI.*
Ufficio Affari Generali e Gestione del Personale

Tipo documento: Linee Guida


Data emissione: CC del 14/6/2008

N. Allegati: 5



*Federazione Nazionale Collegi
Infermieri professionali, Assistenti sanitari e Vigilatrici d'Infanzia*

Ufficio Affari Generali e Gestione del Personale

| | | |
|---|-------------------|---------------|
|  Federazione Nazionale Collegi Ipasvi Roma | | |
| IPASVI | | |
| Anno <u>2008</u> | Titolo <u>III</u> | Cl. <u>09</u> |
| I-3017 25 GIU 2008 | | |
| N. | Repertorio | |
| UPF | CC | FPA |

LINEE GUIDA PER I COLLEGI PROVINCIALI SULLA PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA

Approvato dal Comitato Centrale nella seduta del 14 giugno 2008



LA FNC IPASVI, nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali

Vista la normativa vigente ed in particolare il decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223. "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (c.d. decreto Bersani) convertito in legge con modificazione della L. 4 agosto 2006, n. 248;

Considerato che molte società di servizi adottano forme di pubblicità in contrasto con la normativa vigente a discapito dei professionisti tenuti al rispetto delle regole di correttezza professionale;

Tenuto conto che la realtà del lavoro degli infermieri liberi professionisti ha subito significative ricadute dopo la pubblicazione della legge Biagi, nell'interpretazione datane dalla sentenza del Tar Piemonte n. 2711 del 27.6.2006 con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo ministeriale di cui all'art. 1 D.M. 13608 del 23.12.2003;

Vista la comunicazione del Direttore Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, del Ministero della Salute del 1 febbraio 2007, dott. Giovanni Leonardi, la quale ha disposto che : *"La disciplina sulla Pubblicità Sanitaria, ai sensi della normativa su richiamata, è adesso demandata agli Ordini e Collegi Professionali"*

ha elaborato

le seguenti **linee-guida** per consentire ai Collegi Provinciali l'esercizio dell'azione di vigilanza nel rispetto delle regole deontologiche e dei codici di autodisciplina, affinché, anzitutto nell'interesse del cittadino e del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, nonché a tutela della professionalità della classe infermieristica, la pubblicità venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità delle qualifiche professionali e delle prestazioni effettuate.

Art. 1. OGGETTO

1. Le presenti linee guida sono riferite a tutte le forme di pubblicità sanitaria, effettuate con qualsiasi mezzo di diffusione, compresa la carta intestata, utilizzate dagli infermieri liberi professionisti nell'esercizio della professione, svolta in forma individuale, in forma associata o all'interno di cooperative sociali.

Art. 2. DEFINIZIONI

Pubblicità

per pubblicità s'intende qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo diretto o indiretto di promuovere le prestazioni professionali in forma singola o associata. La pubblicità deve essere, in ogni caso, riconoscibile, veritiera e corretta.



Pubblicità ingannevole

s'intende qualsiasi forma di pubblicità che in qualunque modo, sia idonea ad indurre in errore la generalità dei cittadini, influenzandone il comportamento e le scelte in ordine a costi, caratteristiche, entità e modalità di erogazione delle prestazioni del personale infermieristico.

Pubblicità comparativa

qualsiasi pubblicità che, allo scopo di promuovere i servizi di chi la effettua, li pone a confronto in modo esplicito o implicito con quelli offerti da uno o più soggetti concorrenti.

Informazione sanitaria

qualsiasi notizia utile e funzionale al cittadino per la scelta libera e consapevole dei professionisti e dei servizi da essi offerti. Le notizie ed informazioni fornite devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute individuale e della collettività.

Art. 3. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INFORMAZIONE SANITARIA

1. L'infermiere libero professionista su ogni comunicazione informativa è tenuto ad inserire:

- nome e cognome
- titolo professionale ed eventuali specializzazioni
- la sede dell'attività, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione.
- il domicilio professionale.

2. Può essere pubblicata la mappa stradale di accesso alla sede di esercizio.

3. Possono essere citate eventuali convenzioni stipulate con enti o associazioni di mutualità volontaria (ad esempio fondi sanitari integrativi di grandi aziende).

4. A fini di chiarezza informativa e nell'interesse del paziente, è sempre consigliabile da parte dell'infermiere l'uso del cartellino o analogo mezzo identificativo.

5. L'informazione tramite siti internet deve rispettare i requisiti stabiliti dal D.L.gs n°70 del 9 aprile 2003 e deve contenere:

- il nome e cognome dell'infermiere, ovvero denominazione o ragione sociale dello studio associato
- il domicilio o la sede legale
- i dati di contatto rapido e diretto, compreso l'indirizzo di posta elettronica
- il Collegio provinciale presso cui il professionista è iscritto e il numero di iscrizione
- gli estremi della laurea o titolo equipollente
- il numero di partita IVA
- gli estremi dell'autodichiarazione da inviarsi, entro e non oltre 30 giorni dall'attivazione del sito, al Collegio provinciale avente ad oggetto la conformità del sito internet ai requisiti qui stabiliti.



6. I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o europei, a garanzia dell'individuazione dell'operatore e del committente.
7. Il Collegio provinciale si riserva il diritto di ogni più opportuna verifica anche attraverso la Polizia Postale.
8. In caso di utilizzo dello strumento internet è raccomandata la conformità dell'informazione fornita ai principi dell'HONCode, ossia ai criteri di qualità dell'informazione sanitaria in rete.

Art. 4. UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI ASSISTENZIALI

1. L'utilizzo della posta elettronica (e-mail), nei rapporti con i pazienti è consentito purché sia assicurata la riservatezza sui dati degli stessi e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali (D.Lvo 196/2003).
2. In particolare devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - è vietata qualsiasi forma di divulgazione – ad altri pazienti, a terzi, alla Pubblica Amministrazione – di dati personali, assistenziali e farmacologici di un paziente;
 - è vietato fornire a terzi o divulgare in qualsiasi modo l'indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in particolare a fini pubblicitari.
3. L'uso della posta elettronica nei rapporti tra colleghi è consentito a sola finalità di consultazione e consulenza, purché sia garantito l'anonimato del paziente.

Art. 5. FORME DI PUBBLICITÀ CONSENTITA

1. Nel messaggio pubblicitario possono essere indicati i titoli di specializzazione e di carriera. Al fine di assicurarne la verificabilità, è fatto obbligo di indicare le Autorità o Enti che li hanno rilasciati.
2. Si può fare menzione della particolare area specialistica di attività, nonché delle attività professionali svolte in passato e della loro durata. Sia il tipo che la durata delle attività svolte devono essere comprovabili mediante idonea certificazione rilasciata dalla struttura o istituzione presso la quale sono state effettuate. In tal caso l'infermiere è tenuto a farsi rilasciare la documentazione prima di farne menzione nella comunicazione pubblicitaria, nonché a conservarla.
3. Il Collegio provinciale competente valuterà i messaggi e le informazioni pubblicitarie alla stregua dei documenti elaborati dal comitato centrale della FNC sulle "*cure infermieristiche complementari*".
4. Resta in ogni caso vietata la pubblicità di attività non facenti parte degli ambiti individuati nel suddetto documento, nonché i messaggi ed informazioni pubblicitarie manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica, che possano attrarre i pazienti sulla base di indicazioni non corrette e veritiere.
5. Ove l'iscritto eserciti l'attività in modo non saltuario in una provincia diversa da quella del Collegio di iscrizione, tutte le valutazioni, i pareri e le prescritte autorizzazioni di cui alle presenti



Linee guida devono essere date e rilasciate con pari vincolatività da entrambi i Collegi (Collegio di iscrizione e Collegio nella cui circoscrizione viene svolta l'attività).

6. Ogni attività oggetto di informazione deve fare riferimento a prestazioni assistenziali effettuate direttamente dal professionista.

7. Le targhe affisse all'esterno dello studio professionale, fatti salvi gli obblighi di legge e quelli eventualmente derivanti da regolamenti locali, devono essere conformi allo schema allegato alle presenti Linee-Guida.

Art. 6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PUBBLICITARIA

1. Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal professionista:

- è vietata la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie e informazioni che creino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inappropriati;
- è vietata la pubblicazione di notizie e informazioni che rivestano i caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;
- è vietata la pubblicazione di notizie e informazioni lesive della dignità e del decoro della professione o comunque eticamente disdicevoli;
- è vietato ospitare spazi pubblicitari a titolo commerciale, con particolare riferimento ad aziende produttrici di farmaci, dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario;
- è vietato ospitare sul sito internet, oltre agli spazi pubblicitari appena detti, link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende operanti in campo sanitario;
- è vietata la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né attraverso il sito internet ed i link in esso contenuti, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio.

2. È consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo.

Art. 7. MESSAGGI PUBBLICITARI SU EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI E LOCALI, SU ORGANI DI STAMPA O ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DI DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE

In caso di informazione sanitaria effettuata attraverso lo strumento radio televisivo, gli organi di stampa o altri strumenti di comunicazione, l'infermiere libero professionista che vi prende parte a qualsiasi titolo, sempre e comunque nel rispetto del Codice deontologico, non deve utilizzarla per la promozione o lo sfruttamento pubblicitario del suo nome e/o della propria attività e/o del nome e attività di colleghi.

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE

Lo Studio Associato

La Cooperativa.....

con sede a.....in via.....

il cui referente infermieristico è

Il /La sottoscritto/a Libero/a professionista/ Titolare dello Studio Infermieristico individuale

Nome e Cognome

Nato a..... il.....

Residente a.....in Via.....

Telefono..... Fax.....E-mail.....

Professione: Inf. A.S. Inf. Ped./ V.I. Partita IVA.....

Iscritto al Collegio IPASVI di Bergamo dal.....n.° posizione

CHIEDE IL NULLA OSTA ALLA PUBBLICITÀ SANITARIA

per il seguente intervento:

- Esposizione targa pubblicitaria ⁽¹⁾ nel Comune di
(di cui si allega fac-simile)
- Inserzione su elenchi telefonici e generali di categoria;
- utilizzo simbolo istituzionale su carta intestata e documenti similari ⁽²⁾.
- Timbro
- Sito Internet e Posta elettronica
- Periodici professionali/periodici di informazione /quotidiani

Allega:

- testo pubblicitario;
- fac-simile inerente all'intervento richiesto;

Luogo,..... Data Firma

Ai sensi dell'art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci dichiarazioni o false attestazioni, dichiaro che le informazioni fornite sono veritiere.

Informative sulla privacy

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " e successive modifiche e integrazioni, i dati e le informazioni richiesti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l'ausilio di mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto renderebbe impossibile il perfezionamento degli adempimenti che la interessano e l'esercizio dei connessi diritti e obblighi. I suoi dati non saranno diffusi.

Fermo restando il divieto di cui all.art. 26 comma 5° del D.lgs 196/2003, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, solo per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione della Sua posizione, allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti. In ogni momento la S.V. potrà accedere a tali dati chiedendone la modifica, l'aggiornamento .

Titolare del Trattamento è il Presidente del Collegio IPASVI di Bergamo.

Luogo.....Data.....Firma.....



RICHIESTA D'AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICITÀ SANITARIA - TARGA

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE

Lo Studio Associato.....
La Cooperativa.....,
con sede a..... in via.....,
il cui referente infermieristico è.....
Il /La sottoscritto/a Libero/a professionista/ Titolare dello Studio Infermieristico individuale
Il/La sottoscritto/a
Nato a..... il.....
Residente a..... in Via.....
Telefono..... Fax.....E-mail.....
Professione: Infer A.S. Inf. Ped./VI Partita IVA.....
Iscritto al Collegio IPASVI di Bergamo dal..... n.° posizione

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICITÀ SANITARIA

per il seguente intervento:
 Esposizione targa pubblicitaria delle dimensioni di cm.....,
Comune diVia.....

- Allega:
- Fac simile di targa;
 - Copia Nulla Osta di IPASVI BG.

Luogo,..... Data..... Firma.....

CARATTERISTICHE TARGHE

(Legge n. 175 del 05/02/92 - D.M. 657 del 16/09/94 –
Art. 3 legge 42/99- Art. 12 Legge 362/99 – Legge n. 248 04/08/06 – Legge Bersani)

- Forma compatta
- Dimensione: non superiore a 3.000 cm² (max 50X60)
- Caratteri: stampatello non superiore a 8 cm.
- Non luminosa
- Non nomi di fantasia
- Sì, nomi di riferimento geografico (toponomastici)
- Non si possono usare abbreviazioni, né del titolo professionale, né del nome proprio o dello studio
- Unico simbolo (logo) da usare è quello rappresentativo del Collegio IP.AS.VI. in caratteristiche e colore fornito dal Collegio.

ATTIVITA'

SEDE DI INTERVENTO:

- STRUTTURA PUBBLICA
- STRUTTURA PUBBLICA
- A DOMICILIO
- AMBULATORIO

TIPOLOGIA D'INTERVENTO:

- ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- COORDINAMENTO GESTIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- DOCENZA
- COORDINAMENTO CORSI FORMATIVI
- TUTORAGGIO
- DIREZIONE
- ALTRO

AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

- BERGAMO CITTA'
- PROVINCIA DI BERGAMO
- ALTRE PROVINCE
- FUORI REGIONE (*indicare zona geografica*)

LOGO
COLLEGIO
Rilasciato su
richiesta

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Referente: Rossi.....

(SCEGLIERE TRA)

Infermiere, Assistente Sanitario, Infermiere pediatrico

Iscrizione Albo Professionale di Bergamo N.°del.....

Assistenza Infermieristica

Orari di apertura: da

.....a.....

dalle ore.....alle ore.....

(OPZIONE) Riceve solo su appuntamento

Indirizzo: (Indicare: Via, N. Civico, Comune).....

N.° Telefonico.....

C. F. e/o P.IVA.....

Autorizzazione N.° del Comune di.....

LOGO
COLLEGIO
Rilasciato su
richiesta

ROSSI.....

(SCEGLIERE TRA)

Infermiere; Assistente Sanitario; infermiere Pediatrico

Iscrizione Albo Provinciale di Bergamo n.°.....del.....

Tipologia d'intervento: Assistenza Infermieristica

SEDE DI INTERVENTO:

STRUTTURA PUBBLICA

STRUTTURA PUBBLICA

A DOMICILIO

AMBULATORIO

Indirizzo: *(Indicare: Via, N. Civico, Comune)*.....

N.° Telefonico.....

C. F. e/o P.IVA.....

Autorizzazione N.° del Comune di.....

LOGO
COLLEGIO
Rilasciato su
richiesta

STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO.....

Infermiere.....e associati

iscrizione all'Albo Professionale IP.AS.VI. di BERGAMO n°.....

Assistenza Infermieristica

SEDE DI INTERVENTO:

- STRUTTURA PUBBLICA
- STRUTTURA PUBBLICA
- A DOMICILIO
- AMBULATORIO

Indirizzo: (*Indicare: Via, N. Civico, Comune*).....

N.° Telefonico.....

C. F. e/o P.IVA.....

Autorizzazione N.° del Comune di.....

ESEMPI CARTA INTESTATA

FAC - SIMILE

LOGO
COLLEGIO
Rilasciato
su richiesta

STUDIO ASSOCIATO

Nome Referente.....N. Iscrizione Albo.....

Autorizzazione Delibera n.del.....Collegio di

Indirizzo: (Indicare: Via, N. Civico, Comune)

Tel.....

C.F. e P.IVA.....

LOGO
COLLEGIO
Rilasciato
su richiesta

AMBULATORIO INFERMIERISTICO.....

Nome Referente.....N. Iscrizione Albo.....

Indirizzo: (Indicare: Via, N. Civico, Comune)

Tel.....

C.F. e P.IVA.....

LOGO
COLLEGIO
Rilasciato
su richiesta

ROSSI

(SCEGLIERE TRA) Infermiere; Assistente Sanitario; infermiere Pediatrico

Iscrizione Albo N.....

Indirizzo: (Indicare: Via, N. Civico, Comune)

Tel.....

C.F. e P.IVA.....

| NOTE | FAC-SIMILE BIGLIETTO DA VISITA STUDIO ASSOCIATO |
|--|---|
| <p>* N. iscrizione Albo: Infermiere Assistente Sanitario Infermieri pediatrico/VI</p> <p>Il Logo Infermiere Libero professionista va sostituito in caso di professione diversa: Assistente Sanitario Infermiere Pediatrico/VI</p> <p>Indicazioni da riportare nel biglietto</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">LOGO COLLEGIO Rilasciato su richiesta</div> <p>STUDIO ASSOCIATO _____</p> <p>Nome Referente _____ N. Iscrizione Albo* _____</p> <p>Sede di intervento _____</p> <p>Tipologia di intervento _____</p> <p>Ambito territoriale _____</p> <p>Tel _____</p> <p>Indirizzo (<i>Indicare: Via, N. Civico, Comune</i>) _____</p> <p>C.F _____ .P.IVA _____</p> |
| <p>SEDE DI INTERVENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura pubblica - struttura pubblica - a domicilio - ambulatorio <p>TIPOLOGIA D'INTERVENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza infermieristica - coordinamento gestione assistenza infermieristica - docenza - coordinamento corsi formativi - tutoraggio - direzione - altro | <p style="text-align: center;">FAC-SIMILE BIGLIETTO DA VISITA SINGOLO PROFESSIONISTA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">LOGO COLLEGIO Rilasciato su richiesta</div> <p>Sig. ROSSI _____</p> <p>N. Iscrizione Albo _____</p> <p>Sede di intervento _____</p> <p>Tipologia di intervento _____</p> <p>Ambito territoriale _____</p> <p>Tel _____</p> <p>Indirizzo (<i>Indicare: Via, N. Civico, Comune</i>) _____</p> <p>C.F _____ .P.IVA _____</p> |
| <p>AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bergamo citta' - provincia di Bergamo - altre province - fuori regione (<i>indicare zona geografica</i>) | <p style="text-align: center;">FAC-SIMILE BIGLIETTO DA VISITA SINGOLO PROFESSIONISTA ASSOCIATO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">LOGO COLLEGIO Rilasciato su richiesta</div> <p>Sig. ROSSI _____</p> <p>N. Iscrizione Albo _____</p> <p>Tel _____</p> <p>Indirizzo (<i>Indicare: Via, N. Civico, Comune</i>) _____</p> <p>C.F _____ .P.IVA _____</p> <p style="text-align: center;">Associato allo Studio Infermieristico</p> <p style="text-align: center;">_____</p> |
| | |

REGOLAMENTO DELL'USO SIMBOLO ISTITUZIONALE

SCOPO

Definire le regole per l'autorizzazione concessa agli iscritti, che esercitano la libera professione, per la formalizzazione della propria carta intestata, biglietti da visita e documenti similari e per la concessione all'uso del SIMBOLO ISTITUZIONALE.

APPLICABILITA'

A tutti i documenti assimilabili a quelli pubblicitari, ai sensi delle leggi 5 febbraio 1992, n° 175, e 26 febbraio 1999, n° 42 e del D.M. 16 settembre 1994, n° 657 Ministero della Salute e Art. 12 Legge 362/99

AREE INTERESSATE:

Tutte in organigramma ed iscritti, che esercitano la libera professione.

MODALITA' OPERATIVE

Obblighi dei liberi professionisti

La carta intestata, i biglietti da visita e documenti similari (depliant, siti Web, ecc.), usati dagli iscritti, che esercitano la libera professione, per la visibilità e promozione della propria attività, sono assimilabili a documenti pubblicitari secondo parere del Consiglio Direttivo IPASVI Bg e la giurisprudenza in essere.

Pertanto è fatto obbligo agli iscritti, che esercitano la libera professione, d'apporre il SIMBOLO ISTITUZIONALE su tali documenti, secondo quanto previsto nelle "Linee guida per una corretta applicazione dell'identità visiva IPASVI edito dalla federazione Nazionale IPASVI 2002" disponibile presso la sede a chiunque ne faccia richiesta e pubblicato sulle riviste Tempo Di Nursing e Tempo di Nursing News. I colori del simbolo non sono suscettibili di alcuna variazione e sono: PMS 3165 e PMS 032, definiti sulla base del metodo Pantone matching System (PMS).

L'obbligo di sottoporre all'autorizzazione di IPASVI Bg la bozza dei documenti sopra citati, scatta quando, in qualsiasi modo e forma, s'inseriscano nel testo riferimenti alla professione d'infermiere, assistente sanitario, o vigilatrice d'infanzia.